

COMMISSIONI RIUNITE  
GIUSTIZIA (IV) - LAVORO (XIII)

7.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 1° AGOSTO 1974

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA IV COMMISSIONE **ORONZO REALE**

### INDICE

	PAG.
<b>Sostituzioni:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	87
<b>Proposta di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ):	
ROGNONI ed altri: Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense (229) . . . . .	87
PRESIDENTE . . . . .	87, 88, 89, 90, 95, 96 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104
ACCREMAN . . . . .	92
BIANCHI FORTUNATO, <i>Relatore per la XIII Commissione</i> . . . . .	96, 99, 100, 101, 104
CASTELLI . . . . .	90, 92, 93, 95, 103
COCCIA . . . . .	88, 89, 92, 95, 96, 97, 99, 100
GRAMEGNA . . . . .	88
LOSPINOSO SEVERINI . . . . .	91, 95, 96
MANCO . . . . .	91, 92, 93, 96, 99, 101, 102, 104
PADULA, <i>Relatore per la IV Commissione</i> . . . . .	93, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 104
PENNACCHINI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> . . . . .	94, 95, 96, 97 99, 100, 101, 102, 104
RIELA . . . . .	89, 98, 100

### Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 19, quarto comma, del Regolamento, gli onorevoli Poli, Galasso e Trantino sostituiscono, rispettivamente, gli onorevoli Reggiani, di Nardo e de Vidovich per la seduta odierna.

#### Seguito della discussione della proposta di legge Rognoni ed altri: Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense (229).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Rognoni ed altri: « Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, nella seduta di giovedì scorso è stata chiusa la discussione sulle linee generali e si sono avute le repliche dei relatori e del rappresentante del Governo. Si disse anche che era necessario trovare un accordo informale fra i rappresentanti dei vari gruppi nelle due Commissioni che permettesse di formulare un testo che fosse almeno in parte rappresentativo della comune volontà, ed ove questo fine non si fosse potuto raggiungere, che ci permettesse di indicare i

La seduta comincia alle 10,20.

STEFANELLI, *Segretario della IV Commissione*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

punti di dissenso per cercare di trovare su di essi l'accordo.

Oggi dobbiamo passare all'esame degli articoli della proposta di legge, articoli ai quali sono stati presentati numerosi emendamenti, alcuni dei quali possono ritenersi assorbiti dagli accordi raggiunti, altri no. Questo comunque dovrebbe essere dichiarato volta per volta dai presentatori degli emendamenti stessi. Nel caso che non vi fossero queste dichiarazioni di assorbimento, allora sarei costretto, volta per volta, ad indicare per ogni articolo gli emendamenti presentati, a farli illustrare e quindi a porli in votazione.

COCCIA. Sarebbe necessario in via preliminare conoscere il parere del sottosegretario per la grazia e la giustizia sugli emendamenti formulati dal gruppo di lavoro, tanto più che il rappresentante del Governo aveva manifestato la propria volontà di approfondirne l'esame prima della seduta odierna.

PRESIDENTE. Onorevole Coccia, il sottosegretario esprimerà il proprio parere man mano che gli emendamenti verranno in discussione. Non è possibile ora — ella lo comprende bene — riaprire la discussione generale unicamente per sapere quali emendamenti il Governo accetta e quali no.

COCCIA. Signor Presidente, il sottosegretario aveva fatto intendere la volta scorsa che sugli emendamenti di non suo gradimento il Governo avrebbe tratto le proprie conseguenze.

PRESIDENTE. La prassi, onorevole Coccia, vuole che i presentatori illustrino i loro emendamenti e che su di essi i relatori esprimano il proprio parere e così il Governo.

È stato presentato un emendamento riguardante la denominazione del titolo I, che esamineremo dopo che avremo approvato i relativi articoli.

COCCIA. La denominazione del titolo, però, onorevole Presidente, è importante.

PRESIDENTE. Ma prima di approvarlo è necessario sapere di che si tratta. Il suo gruppo, onorevole Coccia, ha proposto di inserire un nuovo titolo, indicandone la

denominazione, da riferire alle norme introdotte da un certo numero di emendamenti che modificano il contenuto dell'articolato: soltanto dopo che si sarà deciso in ordine a tali emendamenti la Commissione potrà valutare la necessità o l'opportunità di modificare la denominazione del titolo.

GRAMEGNA. Ha ragione, onorevole Presidente. Lo stesso gruppo di lavoro ha comunque formulato un emendamento — l'1. 0. 4 — che praticamente già muta il contenuto dello stesso titolo, e che presumiamo riscuoterà il voto positivo della maggioranza.

PRESIDENTE. Passiamo quindi all'esame degli articoli aggiuntivi che, ove approvati, verrebbero a precedere l'articolo 1.

Gli onorevoli Coccia e Riela hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo (1.0.1):

*Prima dell'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1/1.

Il comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori legali è costituito da rappresentanti degli iscritti alla Cassa, eletti direttamente dagli avvocati e procuratori in numero proporzionale agli iscritti alla Cassa appartenenti ad ogni distretto di corte d'appello, nella misura di uno ogni 500 o frazione di 500 iscritti.

Le elezioni sono indette a cura della Cassa, con avviso da affiggersi nei palazzi di giustizia e da pubblicarsi nei bollettini degli ordini degli avvocati e procuratori tre mesi prima, in ogni distretto di corte d'appello, mediante la convocazione di apposite assemblee.

Le elezioni stesse si svolgono col sistema proporzionale puro sulla base di liste depositate trenta giorni prima presso il consiglio dell'ordine del capoluogo del distretto. Le liste devono essere presentate da almeno il cinque per cento degli avvocati e procuratori iscritti alla Cassa nel distretto della corte d'appello. Nessuno può essere candidato in più di una lista e nessun elettore può presentare più di una lista. Le firme degli elettori presentatori sono ricevute e autenticate da un notaio e dal segretario del consiglio dell'ordine al quale appartiene il presentatore.

## VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1974

Le assemblee sono presiedute da un avvocato eletto dall'assemblea stessa tra i presenti non candidati.

Le modalità esecutive del presente articolo sono stabilite dal comitato dei delegati della Cassa, in carica all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

Il comitato dei delegati ha le seguenti funzioni:

a) fissa i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione della Cassa;

b) emana le norme regolamentari di esecuzione;

c) nomina il consiglio di amministrazione;

d) approva i bilanci;

e) delibera sulle modalità di riscossione dei contributi;

f) esercita tutte le altre attribuzioni previste dalla legge.

Il comitato dei delegati dura in carica quattro anni. I suoi componenti non sono immediatamente rieleggibili.

L'articolo 5 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, e l'articolo 20 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, sono abrogati.

COCCIA. Signor Presidente, converrebbe che il collega Riela illustrasse congiuntamente questo articolo aggiuntivo e quello numero 1. 0. 3, nel nuovo testo modificato dalla sostituzione della data « 31 dicembre 1974 » con l'altra « 31 dicembre 1975 ».

PRESIDENTE. Sta bene. Si tratta del seguente articolo aggiuntivo, anch'esso presentato dagli onorevoli Coccia e Riela (1. 0. 3):

*Dopo l'articolo 1/2, aggiungere il seguente:*

## ART. 1/3.

Il Comitato dei delegati provvederà ad indire le elezioni, secondo le modalità stabilite dall'articolo 1/1 della presente legge, entro il 31 dicembre 1975.

RIELA. Il primo di questi due articoli aggiuntivi scaturisce da un'esigenza che è stata evidenziata, tra l'altro, anche durante i lavori del Comitato ristretto, istituito nel corso dell'esame in sede referente. Alcune delle associazioni forensi che sono state

consultate dal Comitato (mi riferisco in particolare all'ATARD, all'AIGA ed alla FESAPI) hanno fatto presente che la prima richiesta dei loro membri era quella del superamento della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati a procuratori, per motivi che i componenti del Comitato ristretto hanno sentito illustrare e di cui potremo in seguito discutere.

Una delle richieste subordinate che sono state avanzate dai rappresentanti di queste associazioni - nel caso non fosse possibile modificare il sistema previdenziale forense, nel più ampio contesto della riforma del sistema previdenziale italiano - è che almeno si provveda a rendere più democratico il sistema elettorale per la nomina del comitato dei delegati della Cassa medesima. In questo senso il gruppo comunista, pur non rinunciando a far valere la prima richiesta di queste associazioni, che era stata avanzata anteriormente alla costituzione del Comitato ristretto (cioè la richiesta dello scioglimento immediato della Cassa, oppure della creazione di alcune condizioni per uno scioglimento futuro), tuttavia ha voluto proporre che nel primo articolo del provvedimento figurasse un nuovo sistema di elezione del comitato dei delegati della Cassa.

A tale decisione siamo pervenuti anche per un altro motivo: la proposta di legge Rognoni, all'articolo 1, pur lasciando immutato il sistema elettorale per quanto concerne il comitato dei delegati, attribuiva tuttavia a tale comitato prerogative assai importanti, quale quella della determinazione dei criteri in virtù dei quali decidere se un iscritto possa rimanere tale. Poiché tale aumento dei poteri del comitato dei delegati a nostro avviso presuppone necessariamente la trasformazione del metodo attraverso il quale si nominano i componenti del comitato stesso, noi proponiamo che tale comitato sia eletto attraverso un sistema proporzionale e con suffragio diretto.

Mi sembra che il criterio di elezione si evinca chiaramente dal testo dell'emendamento 1. 0. 1. L'emendamento 1. 0. 3 è stato modificato, nel senso di sostituire, alla data « 31 dicembre 1974 », l'altra: « 31 dicembre 1975 ». Poiché l'attuale comitato dei delegati, eletto recentemente, scadrebbe alla fine del 1977, abbiamo previsto la possibilità che, prima di tale data, sia eletto il nuovo comitato.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Castelli, Musotto e Padula hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo (1. O. 4):

*Prima dell'articolo 1, inserire il seguente:*

ART. 1/1.

Il comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori legali è composto da rappresentanti degli iscritti alla Cassa stessa, eletti da questi con suffragio diretto sulla base di liste rigide concorrenti nell'ambito di collegi elettorali comprendenti non meno di mille iscritti e non più di seimila, delimitati con il regolamento di esecuzione della presente legge che sarà emanato con decreto del Ministro di grazia e giustizia, entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa, sentiti il Consiglio nazionale forense ed il consiglio di amministrazione della Cassa.

I collegi elettorali possono comprendere uno o più distretti di corte d'appello. Ad essi è assegnato un numero di delegati pari ad uno ogni mille iscritti alla Cassa o frazione superiore a trecento.

Le liste possono comprendere un numero di candidati non superiore a quello dei delegati attribuiti al collegio e concorrono al riparto dei seggi secondo il metodo proporzionale previsto dall'articolo 72 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

L'espressione del voto avviene presso sezioni elettorali costituite in ogni sede di tribunale. Può essere consentito il voto per corrispondenza.

Il regolamento prevede le modalità per la convocazione delle assemblee, la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste, la validità delle assemblee e la proclamazione degli eletti.

Le prime elezioni col metodo previsto dalla presente legge dovranno aver luogo entro il 31 dicembre 1976.

CASTELLI. L'articolo aggiuntivo 1. O. 4 è stato presentato dai colleghi Musotto e Padula e da me a seguito dello scambio di informazioni e di opinioni che si è avuto nell'ambito del Comitato ristretto, tenendo conto delle preoccupazioni che erano alla base della presentazione dell'articolo aggiun-

tivo 1. O. 1, testé illustrato dall'onorevole Riela, che però appariva tecnicamente non realizzabile per quanto attiene alla possibilità di evitare una composizione pletorica dell'organo e di garantire al contempo una partecipazione secondo il metodo proporzionale alla votazione.

In sostanza, siamo partiti dalla considerazione obiettiva che esistono distretti di corte d'appello che hanno una composizione numerica di iscritti all'albo molto diversa. Quindi, servendosi, come punto di partenza per le elezioni, del distretto di corte di appello, la rappresentanza proporzionale rimarrebbe teorica nella maggior parte dei distretti in cui si procedesse alla designazione di un solo delegato. D'altro canto, lo adottare un criterio che consentisse la moltiplicazione dei delegati per garantire un concorso di tipo proporzionale, avrebbe condotto alla formazione di un organo superiore agli ottanta membri, cioè di un organo che non avrebbe potuto concretamente esercitare le funzioni ad esso attribuite.

È stato quindi deciso di battere una strada diversa: quella della costituzione di collegi elettorali che dovranno essere definiti attraverso un regolamento la cui redazione è affidata al ministro di grazia e giustizia, e che dovranno sorgere dall'aggregazione (quando questa sia necessaria) di più distretti di corte d'appello, in modo che ciascun collegio elettorale comprenda da un minimo di mille ad un massimo di seimila appartenenti all'ordine professionale. Nello ambito di questi collegi, che possono comprendere uno o più distretti di corte d'appello, si procede all'elezione di un numero di delegati pari ad uno ogni mille iscritti alla Cassa o frazione superiore ai trecento. Per evitare una estromissione completa dalla rappresentanza dei distretti di corte d'appello con minore rappresentanza numerica attraverso il giuoco delle preferenze, si è stabilito che le liste siano rigide e concorrano al riparto dei seggi secondo il metodo proporzionale previsto dall'articolo 72 del testo unico per le elezioni comunali, cioè con il sistema d'Hondt.

Si è poi tenuto presente un altro aspetto del problema: se si facesse un'unica assemblea nella sede del collegio elettorale, si avrebbe probabilmente una partecipazione ridotta. Già oggi la partecipazione alle assemblee che si tengono presso il tribunale è piuttosto limitata. Abbiamo pertanto ritenuto opportuno prevedere la presentazione di liste uniche per l'intero collegio (che può

comprendere più distretti di corte d'appello) e la votazione presso le sezioni elettorali costituite in ogni sede di tribunale.

Vi è un'ultima disposizione, nell'articolo aggiuntivo, relativa al periodo di effettuazione delle elezioni. Il comitato dei delegati attualmente in carica è stato eletto nel 1973. È sembrato del tutto inopportuno stabilire con una norma elettorale la scadenza anticipata, prima della scadenza del termine in cui è stato eletto, di un organo designato a séguito di una generale consultazione solo un anno fa. Ecco perché si stabilisce che le prime elezioni debbano aver luogo entro il 31 dicembre 1976. Siamo convinti che attraverso questa impostazione, che è il frutto di una soluzione compromissoria, si dia possibilità di ingresso alle apprezzabili esigenze di democratizzazione dell'organo direttivo della Cassa, che erano state formulate in altri articoli aggiuntivi.

LOSPINOSO SEVERINI. Devo manifestare una grave e seria preoccupazione per il meccanismo che viene previsto nell'articolo aggiuntivo 1. 0. 4. Condivido l'opportunità di adottare un sistema di elezione diretta, ma con questo testo si pone come base di partenza per la costituzione dei collegi elettorali il numero di mille e vi sarà l'inevitabile costante sacrificio dei piccoli distretti di corte di appello, che non raggiungono il numero di mille e che sono la maggioranza. Naturalmente, per arrivare alla base di mille iscritti alla Cassa, è previsto che i collegi elettorali possano comprendere uno o più distretti di corte di appello. Quando si faranno queste aggregazioni, siccome il numero vale forza, saranno i distretti di corte di appello con maggior numero di iscritti che imporranno le loro candidature.

Si tenga presente che nella maggioranza dei distretti di corte di appello in Italia non si raggiunge il numero di mille iscritti. Infatti il distretto della Corte di appello di Ancona conta 576 iscritti, quello di Brescia 770, quello di Cagliari 619, quello di Caltanissetta 256, quello dell'Aquila 711, quello di Messina 529, quello di Perugia 351, quello di Potenza 343, quello di Trento 343, quello di Trieste 528. Quando si dovranno fare le combinazioni e gli abbinamenti, è chiaro che si dovrà tener presente anche il concetto di vicinanza territoriale. Per esempio il distretto della corte di appello di Potenza verrebbe ad es-

sere collegato o con Bari o con Catanzaro, che esprimono un numero di iscritti di gran lunga superiore a quello relativo alla corte di appello di Potenza; quest'ultimo distretto farà dunque perennemente il « fanalino di coda ». Analogamente, altri distretti corrono il rischio di non avere mai un loro rappresentante alla Cassa.

Di fronte a questi fatti rilevanti, mi sembra che si debba rivedere sul modo in cui è stato formulato l'articolo aggiuntivo 1. 0. 4, magari riducendo il numero minimo di iscritti di ciascun collegio elettorale: anche se si arriva a 80 delegati non si costituisce un organismo pletorico, che non possa funzionare. Ho intenzione pertanto di presentare un emendamento, tendente a risolvere la questione da me sollevata. Occorre infatti una norma che salvaguardi la funzione istituzionale dei consigli dell'ordine, che poi viene completamente trascurata, essendo evidente che i consigli dell'ordine devono avere in questa materia una loro funzione. È necessaria una via intermedia tra l'attuale sistema, che demanda ai consigli dell'ordine l'elezione dei delegati, e il sistema delle elezioni dirette.

Occorre, a mio avviso, ripeto, arrivare alla riduzione della base di partenza. Credo che, pur mantenendo il sistema così com'è stato articolato dall'articolo aggiuntivo 1. 0. 4, si possa ritornare alla base di cinquecento iscritti o frazione di cinquecento, in modo da avere la rappresentanza per ogni distretto. In tal caso bisognerebbe eliminare dall'articolo aggiuntivo 1. 0. 4 il secondo comma, che prevede la possibilità di sommare più distretti di corte di appello.

MANCO. Sarei d'accordo con la proposta dell'onorevole Lospinoso Severini, che si aggancia alle esigenze compromissorie, sottolineate dall'onorevole Castelli, per quanto riguarda il principio della rappresentatività degli avvocati in seno al comitato dei delegati. Sostanzialmente, tale rappresentatività era prima assicurata, se non dal punto di vista quantitativo, per lo meno da quello qualitativo, nell'attribuzione ai consigli degli ordini forensi del compito di verificare la sussistenza della continuità dell'esercizio professionale, ai fini del diritto alla pensione. A chi si vuole ora demandare questa funzione? Alla Cassa, che si trova al vertice, o ai consigli degli ordini forensi, che hanno la tutela giuridica formale della categoria degli avvocati? Quanti di noi materialmente svolgono questa at-

lività professionale si rendono conto delle responsabilità giuridiche e rappresentative della categoria. Il compromesso suggerito dall'onorevole Lospinoso Severini mi pare sia accettabile. In definitiva, egli è favorevole a che il delegato della Cassa venga eletto direttamente, e non più dietro proposta del consiglio dell'ordine; attualmente, infatti, ciascun delegato non è altro che uno dei rappresentanti dei vari consigli degli ordini che fanno capo alla corte d'appello. Normalmente, si trova un accordo tra tutti i consigli degli ordini, che stabiliscono determinati turni, sulla base dei quali scelgono nel loro seno il rappresentante del distretto. Ora, invece, si propugna un metodo diverso, per questa « fame » di democrazia, che molte volte è esasperata, ed incide negativamente sul tessuto sociale.

Dunque, il rappresentante dei consigli degli ordini, che prima era nominato attraverso un accordo che interveniva tra i diversi consigli degli ordini del distretto, oggi verrebbe nominato con una elezione diretta, in aggiunta a quelle che hanno luogo durante il biennio per i consigli degli ordini. Avremmo la garanzia che tutte le sedi dei tribunali sarebbero rappresentate, in tal modo. L'onorevole Lospinoso Severini chiede che tale rappresentanza abbia luogo considerato il numero di cinquecento o frazione di cinquecento, con ciò permettendo a determinati tribunali di essere rappresentati, cosa che invece l'articolo aggiuntivo 1. 0. 4, così come è formulato, non consentirebbe (perché darebbe vita ad un comitato di delegati in cui prevarrebbero i rappresentanti di Roma, Torino, Milano, Genova, mentre verrebbero soffocate altre sedi). Non so come i colleghi comunisti possano accettare questo testo, senza fare obiezioni.

COCCIA. Nel nostro articolo aggiuntivo si prevede un delegato per ogni cinquecento iscritti, o frazione di cinquecento.

MANCO. Però, il subemendamento preannunciato dall'onorevole Lospinoso Severini prevede la rappresentanza, attraverso il numero di cinquecento iscritti, dei tribunali di un distretto. Altrimenti, anche considerando il numero di cinquecento, noi risolveremo il problema: basterebbe che si mettessero d'accordo le forze maggiori, ed ecco che verrebbero soffocate quelle espressioni che possono essere espressioni autentiche della categoria.

Ripeto che, a mio avviso, dovrebbe essere accolto il subemendamento ipotizzato dall'onorevole Lospinoso Severini, perché offre maggiori garanzie di rappresentatività.

CASTELLI. Dobbiamo metterci d'accordo su quale tipo di rappresentanza vogliamo perseguire, perché evidentemente nessuno di noi ha la possibilità di far quadrare il cerchio. Dobbiamo innanzitutto valutare la situazione attuale. Oggi, vi è un delegato nominato per ogni distretto. Questo consente una rappresentanza di tipo territoriale. Direi che, a questo punto, vi è una sopravvalutazione del piccolo distretto di corte d'appello, in quanto chi rappresenta trecento avvocati ha lo stesso potere, in sede di amministrazione della Cassa, di chi ne rappresenta cinquemila. Esiste, cioè, un tipo di rappresentanza analogo a quello esistente in sede politica nei paesi in cui vige il collegio uninominale.

Una diversa impostazione è contenuta nell'articolo aggiuntivo Coccia-Riela, che parte dal presupposto di una rappresentanza non di tipo territoriale, ma di forze politiche. Allora, evidentemente, si deve arrivare alla designazione di una pluralità di persone. Infatti, secondo l'articolo aggiuntivo 1. 0. 1, ciascun distretto di corte d'appello provvede alla designazione non di un delegato, ma di un numero di delegati corrispondente proporzionalmente al numero degli iscritti agli ordini esistenti nell'ambito del distretto. A questo punto, quella prevalenza assoluta dei fori maggiori sui fori minori, che è il capovolgimento della situazione attuale, viene perfettamente attuata dalla impostazione testé delineata: è ovvio. Infatti, se nell'ambito di un distretto vi saranno trecento iscritti, saranno nominati 10 delegati. Ecco dunque come si avrebbe la prevalenza assoluta dei fori maggiori sui fori minori, ove venisse approvato l'articolo aggiuntivo 1. 0. 1.

ACCREMAN. È rappresentanza di avvocati, e non dei fori.

CASTELLI. Però è chiaro che attraverso questa formulazione non solo si ottiene un risultato di scarsa rappresentatività dei fori minori, ma si arriva alla costituzione di un organo che è pletorico e, praticamente, nell'impossibilità di funzionare. L'articolo aggiuntivo 1. 0. 4, presentato da me, insieme con altri colleghi, tende a realizzare una rappresentanza degli avvocati anziché

dei fori. A questo punto, l'istituzione di nuovi collegi può presentare il pericolo di un sottodimensionamento dei piccoli fori, ma garantisce l'altra esigenza richiamata. È difficile pervenire ad una soluzione compromissoria che garantisca contemporaneamente la rappresentanza degli avvocati secondo le componenti politiche e la rappresentanza dei singoli luoghi in cui gli avvocati esercitano la loro professione. Si impone una scelta.

MANCO. Onorevole Castelli, quando ella esclude 10 o 15 fori, esclude la partecipazione di numerosi avvocati!

CASTELLI. Non sono esclusi. Può darsi che, attraverso il gioco elettorale, con la scelta delle persone e non del luogo di residenza, siano eletti avvocati che appartengano tutti ad una determinata città invece che ad un'altra. Del resto, quando in sede politica vi sono le elezioni con collegi plurinomali, non è detto che tutte le province di un collegio ottengano sempre la rappresentanza: è la conseguenza dell'adozione del metodo proporzionale su liste presentate in più vasto ambito. Nel Parlamento, si hanno rappresentanze politiche solo per alcune province del nostro paese. Non tutti i gruppi parlamentari hanno rappresentanti di tutte le province esistenti nell'ambito nazionale. Secondo il meccanismo del nostro articolo aggiuntivo, si verificherebbe la stessa situazione che si ha nelle due Camere del Parlamento repubblicano.

Sono tuttavia disponibile alla valutazione di ogni possibilità modificativa, rendendoci però conto del fatto che vi sono posizioni concettualmente inconciliabili, che postulano una scelta tra le une e le altre.

Non respingerei l'impostazione dell'onorevole Lospinoso Severini ove fosse eventualmente completata con una disposizione relativa alle liste rigide, che per me restano la migliore garanzia per i piccoli fori. Per l'elezione del Consiglio superiore della magistratura si ha un riferimento alle categorie dei magistrati; qui vi sarebbe una rappresentanza di tipo territoriale. Se nel collegio elettorale vi sono liste rigide, vi sarà la garanzia di un massimo di rappresentanza territoriale.

Non si può procedere oltre, recependo un subemendamento che, in sostanza, restaurerebbe un criterio di tipo uninominale, con riferimento a rappresentanze territoriali invece che alla rappresentanza de-

gli avvocati secondo le loro diverse tendenze politiche.

PADULA, *Relatore per la IV Commissione*. Credo che niente meglio dell'argomento in discussione possa dimostrare quanto sia difficile pervenire ad una intesa tra avvocati, soprattutto in materia elettorale! Si tratta infatti di materia che si presta ad ogni possibile preoccupazione ed ipotesi. L'onorevole Castelli, illustrando l'articolo aggiuntivo di cui è il primo firmatario, ha già esposto le linee essenziali del sistema previsto in seno al gruppo di lavoro. Non ho invece compreso se l'articolo aggiuntivo degli onorevoli Coccia e Riela sia stato ritirato o meno: non saprei indicare l'ordine secondo cui procedere alla votazione delle due alternative, trattandosi di sistemi diversi ispirati però ad una medesima logica, quella cioè di assicurare il meccanismo non solo di elezione diretta, ma anche di elezione su liste. L'elezione su liste significa inesorabilmente il superamento di ogni rappresentanza di tipo territoriale. Non si possono elaborare liste costruite a mosaico, assicurando che all'interno di ciascuna lista si abbia la rappresentanza di una porzione del territorio compreso nel collegio elettorale. La preoccupazione della rappresentanza dei fori minori è stata tenuta presente nella eliminazione del meccanismo preferenziale, prevedendo le liste rigide.

MANCO. Peggio!

PADULA, *Relatore per la IV Commissione*. Quanto al criterio che avrebbe consentito la prevaricazione dei fori maggiori su quelli minori, osservo che la nomina dei delegati alla Cassa già oggi avviene in base alla rappresentanza dei singoli iscritti. Se il foro di Milano avesse voluto imporre un proprio delegato, lo avrebbe fatto, mentre invece è stato nominato un delegato di Vigevano, in quanto l'elemento idoneo è stato reperito in quel foro. Con il principio della rotazione, si vuole assicurare che ciascun circondario abbia possibilità di presenza, controllo, collegamento, vigilanza ed anche di contatto funzionale con gli organi centrali della Cassa.

Il sistema proposto dall'onorevole Lospinoso Severini soddisfa l'esigenza di una elezione non più da parte dei consigli degli ordini, bensì ad opera degli iscritti alla Cassa, con un meccanismo elettorale di se-

## VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1974

condo grado: le assemblee sono formate da delegati eletti da quelle circondariali in ragione di un determinato numero di delegati secondo il numero degli iscritti, per correggere il criterio della rappresentanza a favore dei fori minori. Per il suo stesso intimo meccanismo, non può essere consentita la presentazione di più liste; è consentita solo la presentazione di più candidature alternative tra loro. Il vantaggio del sistema proposto dall'onorevole Lospinoso Severini (proposta che egli stesso ha definito subordinata) è quello di portare all'elezione di 23 delegati in sede nazionale, cioè di un delegato per distretto. A proposito del sistema proposto dagli onorevoli Castelli e Musotto, ovvero Coccia e Riela, va osservato che il comitato dei delegati è un organo non assimilabile alle assemblee parlamentari. Esso esercita funzioni sostanzialmente esecutive, amministrative, e in materia assistenziale deve deliberare con la presenza di almeno i tre quinti dei suoi membri. Ciò implica un meccanismo di presenza e di continuità dei lavori che va tenuto presente, a meno che non si voglia correre il rischio di sovvertire completamente il meccanismo istituzionale della Cassa (dopo aver sovvertito quello finanziario nel 1969).

La Commissione — mi riferisco in particolare ai colleghi di parte comunista — dovrebbe tenere presente le osservazioni formulate dall'onorevole Castelli in ordine ad un numero di membri del comitato dei delegati superiore a 45. Ove si rispettasse tale limite, la rappresentanza dei piccoli fori non verrebbe del tutto soddisfatta, ma ci si collocherebbe in una posizione intermedia. Abbassare ulteriormente il quoziente porterebbe ad un organo di circa 90 membri. Si realizzerebbe una specie di « gran consiglio nazionale » della Cassa degli avvocati che, a sua volta, eleggerebbe il comitato.

Il consiglio di amministrazione, organo ristretto che per altro esiste, non può essere operato anche delle competenze oggi attribuite al comitato dei delegati. Quindi, se vogliamo fare in pratica soltanto una anticipazione di tendenza della futura riforma (questo il terreno su cui ci siamo mossi: non stiamo facendo una revisione organica e istituzionale di tutto il meccanismo della Cassa, che va operato mediante una riforma organica e che gli stessi sindacati degli avvocati ci chiedono di non anticipare), se vogliamo soltanto modificare

il meccanismo elettorale per stabilire un rapporto più diretto tra iscritti alla Cassa e i delegati, o rimaniamo alla proposta formulata dal gruppo di lavoro, che è già complessa, oppure il relatore — a titolo personale — dichiara che anche il meccanismo proposto dall'onorevole Lospinoso Severini rappresenta un passo in avanti in questa direzione, pur non soddisfacendo quell'esigenza di rapporto proporzionale dei seggi contenuto negli altri articoli aggiuntivi. È evidente infatti che tra un sistema di collegio uninominale e un sistema su liste non ci può essere mediazione (come non si può mediare il sistema di elezione dei senatori con quello di elezione dei deputati). Questa è la differenza che esiste tra la proposta Lospinoso Severini e la proposta Castelli, o anche la proposta Coccia-Riela.

Per quanto riguarda la data, bisogna essere realisti. Abbiamo previsto un anno per l'emanazione del regolamento. Inoltre l'attuale comitato di delegati scade nell'aprile 1977 e quindi non ritengo che si possa decapitare un organo elettivo, costituito nel 1973.

In conclusione, mi rimetterò alla Commissione per quanto riguarda il subemendamento preannunciato dall'onorevole Lospinoso Severini, mentre sono favorevole al testo redatto del gruppo di lavoro, che figura nell'articolo aggiuntivo presentato dai colleghi Castelli e Musotto.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo innanzitutto desidera richiamare l'attenzione delle Commissioni su una questione pregiudiziale. Gli scopi che si era prefissa la proposta di legge erano quelli di dare soprattutto — direi quasi esclusivamente — un riassetto finanziario alla Cassa. Si trattava in altri termini di una legge che potremmo definire di... pronto soccorso, di fronte ad una situazione tragica in cui la Cassa tuttora versa. Ora, andare a trattare degli argomenti, per quanto importanti, come quello del sistema elettorale del comitato dei delegati, significa frapporre ulteriori indugi all'approvazione di quelle proposte che erano più urgenti. Altrimenti, rischiamo che il soccorso non sia più pronto e, anzi, che non sia più nemmeno un soccorso. Ecco perché il Governo preferirebbe che la modifica del sistema di elezione dei delegati (modifica che viene proposta in maniera diversa da quella per

## VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1974

l'elezione del Consiglio nazionale forense) possa trovare più adeguata collocazione in quel progetto di sistemazione organica di cui si è parlato, al fine anche di consentire che siano sentiti i pareri dei consigli degli ordini degli avvocati e procuratori, che a loro volta dovrebbero raccogliere i pareri dei singoli avvocati.

Fatta questa premessa, sulla quale però il Governo non pone alcun velo (desideravo soltanto sottolineare questa esigenza, del resto condivisa da tutti, che impone delle scelte prioritarie, in relazione all'urgenza della proposta di legge), non ritiene, il Governo, di poter aderire all'articolo aggiuntivo Coccia-Riela 1. O. 1. Fra l'altro, là dove alla lettera b) del sesto comma si parla di emanazione di norme regolamentari, bisognerebbe precisare che si tratta di norme di regolamenti interni.

COCCIA. Ho recepito la stessa dizione della legge vigente.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Capisco. Comunque sembra preferibile il sistema proposto dagli onorevoli Castelli, Musotto e Padula.

Per quanto riguarda il subemendamento Lospinoso Severini, il Governo si rimetterà alle Commissioni. Analogamente, si rimette alle Commissioni anche per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo Castelli-Musotto-Padula, mentre, ripeto, è contrario all'articolo aggiuntivo Coccia-Riela.

PRESIDENTE. L'onorevole Lospinoso Severini ha presentato i seguenti emendamenti:

*Prima dell'articolo 1, aggiungere il seguente:*

## ART. 1/1.

Il comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori legali è composto da rappresentanti degli iscritti alla Cassa stessa, che sono eletti, a scrutinio segreto, dalle assemblee distrettuali in ragione di un delegato per ogni distretto.

Le assemblee distrettuali si riuniscono presso la sede di ogni corte di appello su convocazione del presidente del consiglio dell'ordine ivi istituito e sono composte di un delegato di ciascun ordine del distretto, nominato dalla assemblea degli iscritti alla Cassa appartenenti all'ordine medesimo.

Ogni delegato ha nell'assemblea distrettuale un numero di voti proporzionale al numero degli iscritti alla Cassa appartenenti all'ordine che egli rappresenta, in ragione di un voto per ogni cento iscritti, o frazione di cento, fino a duecento iscritti, un ulteriore voto per ogni duecento iscritti, o frazione di duecento, fino a ottocento, ed un ulteriore voto ogni trecento iscritti, o frazione di trecento, oltre gli ottocento.

Possono essere eletti componenti del comitato dei delegati della Cassa solo gli avvocati e procuratori ad essa iscritti.

Le prime elezioni col metodo previsto dalla presente legge dovranno avere luogo entro il 31 dicembre 1976 (1. O. 5).

*Nell'articolo aggiuntivo Castelli ed altri 1. O. 4, al primo comma, sostituire le parole: comprendenti non meno di mille iscritti e non più di seimila con le altre: istituiti per ogni cinquecento iscritti o frazione di cinquecento; conseguentemente sopprimere il secondo comma (0. 1. O. 4. 4).*

LOSPINOSO SEVERINI. Questi emendamenti sono stati formulati sulla base delle considerazioni già da me svolte.

PRESIDENTE. L'onorevole Coccia ha presentato il seguente subemendamento:

*Nell'articolo aggiuntivo Castelli ed altri 1. O. 4, all'ultimo comma, sostituire le parole: 31 dicembre 1976 con le altre: 31 dicembre 1975 (0. 1. O. 4. 3).*

COCCIA. Questo subemendamento si illustra da sé.

CASTELLI. Mi sembrerebbe a questo punto opportuna una breve sospensione della seduta.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono obiezioni, ritengo che la richiesta possa essere accolta.

Sospendo la seduta per dieci minuti.

La seduta, sospesa alle 11,35, è ripresa alle 11,45.

PRESIDENTE. L'onorevole Coccia ha presentato i seguenti subemendamenti:

*Nell'articolo aggiuntivo Castelli ed altri 1. O. 4, aggiungere al primo comma, in fine, le parole: ed i sindacati di categoria (0. 1. O. 4. 1);*

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1974

*Nell'articolo aggiuntivo Castelli ed altri 1. 0. 4, sopprimere, al quarto comma, le parole: Può essere consentito il voto per corrispondenza (0. 1. 0. 4. 2).*

COCCIA. Questi due subemendamenti non hanno bisogno di illustrazione. Vorrei invece dichiarare, a nome del gruppo comunista, che manteniamo il nostro articolo aggiuntivo 1. 0. 1. Diamo atto ai presentatori dell'articolo aggiuntivo 1. 0. 4 del fatto che tale testo recepisce le principali istanze di democratizzazione poste a base del testo da noi formulato, sul quale tuttavia insistiamo perché quest'ultimo reca maggiori garanzie di rappresentatività nel comitato dei delegati.

PADULA, *Relatore per la IV Commissione*. Per le ragioni già dette, non accetto l'articolo aggiuntivo 1. 0. 1, mentre inviterei l'onorevole Lospinoso Severini a ritirare l'articolo aggiuntivo 1. 0. 5 ed il subemendamento 0. 1. 0. 4. 4. Non accetto gli altri subemendamenti e sono favorevole all'approvazione dell'articolo aggiuntivo 1. 0. 4, di cui sono anch'io firmatario.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore per la XIII Commissione*. Concordo con l'altro relatore.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo non accetta l'articolo aggiuntivo 1. 0. 1, si rimette alla Commissione per gli articoli aggiuntivi 1. 0. 4 e 1. 0. 5, ed è contrario a tutti i subemendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Coccia-Riela 1. 0. 1, non accettato dai relatori né dal Governo.

(*E respinto*).

LOSPINOSO SEVERINI. Aderendo all'invito dei relatori, ritiro il mio articolo aggiuntivo 1. 0. 5 ed il subemendamento 0. 1. 0. 4. 4.

MANCO. Faccio mio l'articolo aggiuntivo 1. 0. 5.

PRESIDENTE. L'onorevole Lospinoso Severini ha presentato il seguente subemendamento:

*Nell'articolo aggiuntivo Castelli ed altri 1. 0. 4, al terzo comma aggiungere, in fine, le parole: Nei collegi elettorali composti*

dalla aggregazione di più distretti di corte d'appello ed ai quali non è assegnato un unico delegato le liste debbono essere rappresentative dei vari distretti (0. 1. 0. 4. 5).

LOSPINOSO SEVERINI. Lo do per svolto.

PADULA, *Relatore per la IV Commissione*. Mi rimetto alla Commissione per l'articolo aggiuntivo 1. 0. 5, fatto proprio dall'onorevole Manco, ed accetto il subemendamento 0. 1. 0. 4. 5, testé presentato. Per il resto, confermo il parere già espresso.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore per la XIII Commissione*. Concordo.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo accetta il subemendamento 0. 1. 0. 4. 5. Per il resto, ha già espresso il suo parere, ampiamente motivato nel corso del dibattito.

COCCIA. Vorrei rivolgere ai colleghi l'esortazione a considerare che il subemendamento 0. 1. 0. 4. 1 si ispira all'esigenza di tener conto, nelle consultazioni relative all'emanazione del regolamento di esecuzione, anche delle aspirazioni della categoria. Del resto non siamo i soli ad avanzare tale richiesta: lo stesso rappresentante del Governo, poco fa, si pronunciava, sia pure sotto un'ottica diversa, a favore di una consultazione dei sindacati.

PADULA, *Relatore per la IV Commissione*. Pur comprendendo le ragioni politiche che hanno indotto a presentare tale emendamento all'articolo aggiuntivo, vorrei far rilevare all'onorevole Coccia che con esso si propone una modifica sostanziale dell'ordinamento vigente in materia di libere professioni, e si suggerisce l'adozione di un sistema che, viceversa, vige in materia di lavoro subordinato. Non possiamo però pensare di risolvere con un emendamento una questione così ampiamente discussa e controversa.

Pur non arrivando a condividere la tesi dell'onorevole Manco circa la rappresentatività dei consigli degli ordini professionali, non posso tuttavia accettare la tesi opposta, quella cioè di imputare ad associazioni private una decisione di carattere pubblicitario fino al punto di stabilire per legge che esse debbono essere sentite. Che poi il Governo in via di fatto ritenga opportuno

## VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1974

sentire il parere di questi organismi (come avviene in pratica) può anche essere giusto, tuttavia ciò non può essere inserito in una norma di legge, ponendo così sullo stesso piano un ente di diritto pubblico — la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense — ed i sindacati di categoria genericamente indicati. Oltre tutto non si sa nemmeno quanti essi siano. Ribadisco pertanto il mio parere contrario al subemendamento O. 1. O. 4. 1 e suggerisco ai presentatori di trasformarlo, semmai, in un ordine del giorno che inviti il Governo a sentire anche le organizzazioni di categoria.

COCCIA. Se il relatore è d'accordo, potremmo sostituire l'espressione: « i sindacati di categoria », con l'altra: « i sindacati nazionali degli avvocati e procuratori ».

PADULA, *Relatore per la IV Commissione*. Ma si tratta sempre di associazioni private!

COCCIA. Non possiamo comunque ritirare questo subemendamento.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ribadisco il parere contrario del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Coccia O. 1. O. 4. 1, non accettato dai relatori né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione il subemendamento Lospinoso Severini O. 1. O. 4. 5, accettato dai relatori e dal Governo.

(È approvato).

PADULA, *Relatore per la IV Commissione*. Devo ribadire il mio parere contrario al subemendamento O. 1. O. 4. 2 presentato dall'onorevole Coccia; basti pensare al meccanismo di convocazione di queste assemblee. Inoltre, pensando al carattere specifico assistenziale della funzione della Cassa, che tocca gli interessi di tutti gli avvocati, ritengo sia necessario consentire la raccolta dei pareri anche per corrispondenza, tenendo presente il carattere non politico, ma previdenziale dell'organo, che deve toccare tutta la platea degli utenti.

Quindi, ritengo che anche il voto per corrispondenza abbia una sua funzione di aggancio con quella che è la realtà esecutiva della Cassa.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo concorda non soltanto per le ragioni addotte dal relatore, ma anche perché il sistema proposto consente un maggior margine di rappresentanza e quindi una maggiore rappresentatività democratica.

PRESIDENTE. Onorevole Coccia, insiste sul suo subemendamento O. 1. O. 4. 2?

COCCIA. Manifestiamo l'intendimento di rimanere fermi a questo subemendamento che nasce dalla diffidenza che normalmente abbiamo per i voti raccolti per corrispondenza, tanto più che riteniamo che il nuovo metodo determinerà un rapporto di partecipazione e di associazionismo molto più profondo che nel passato.

Siamo convinti che una delle ragioni dell'assenteismo degli avvocati, rispetto alla designazione dei componenti gli organi della Cassa, sia da ricercare nei criteri non democratici che attualmente esistono; al contrario, con il meccanismo che proponiamo di introdurre si avrà una maggiore dialettica e una più ricca partecipazione all'assemblea. Tutto ciò evidentemente ovvierà al fenomeno dell'assenteismo, mentre il voto per corrispondenza diventerebbe un elemento di restringimento della partecipazione e offrirebbe la possibilità di manipolazioni.

Per queste ragioni manteniamo il nostro subemendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Coccia O. 1. O. 4. 2, non accettato dai relatori né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione il subemendamento Coccia O. 1. O. 4. 3, non accettato dai relatori né dal Governo.

(È respinto).

Do lettura dell'articolo aggiuntivo 1. O. 4 che, a seguito delle modifiche ad esso apportate, risulta del seguente tenore:

## ART. 1/1.

Il comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori legali è composto da rappresentanti degli iscritti alla Cassa stessa, eletti da questi con suffragio diretto sulla base di liste rigide correnti nell'ambito di collegi elettorali

comprendenti non meno di mille iscritti e non più di seimila, delimitati con il regolamento di esecuzione della presente legge che sarà emanato con decreto del ministro di grazia e giustizia entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa, sentiti il Consiglio nazionale forense ed il consiglio di amministrazione della Cassa.

I collegi elettorali possono comprendere uno o più distretti di corte d'appello. Ad essi è assegnato un numero di delegati pari ad uno ogni mille iscritti alla Cassa o frazione superiore a trecento.

Le liste possono comprendere un numero di candidati non superiore a quello dei delegati attribuiti al collegio e concorrono al riparto dei seggi secondo il metodo proporzionale previsto dall'articolo 72 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570. Nei collegi elettorali composti dalla aggregazione di più distretti di corte d'appello ed ai quali non è assegnato un unico delegato le liste debbono essere rappresentative dei vari distretti.

L'espressione del voto avviene presso sezioni elettorali costituite in ogni sede di tribunale. Può essere consentito il voto per corrispondenza.

Il regolamento prevede le modalità per la convocazione delle assemblee e la proclamazione degli eletti.

Le prime elezioni con il metodo previsto dalla presente legge dovranno aver luogo entro il 31 dicembre 1976.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pertanto l'articolo aggiuntivo 1. 0. 5 dell'onorevole Lospinoso Severini, fatto proprio dall'onorevole Manco, risulta precluso. Risulta del pari precluso l'articolo aggiuntivo Coccia-Riela 1. 0. 2.

Gli onorevoli Coccia e Riela hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo (1. 0. 2):

*Dopo l'articolo 1/1 aggiungere il seguente:*

**ART. 1/2.**

Il comitato dei delegati è convocato almeno due volte l'anno dal presidente della Cassa mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunata nonché l'elenco della materia da trattare.

L'avviso deve essere spedito a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento da recapitarsi almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'adunanza è valida in prima convocazione con l'intervento di almeno la metà dei delegati. In seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno dopo, l'adunanza è valida con l'intervento di almeno un terzo dei delegati.

Ciascun delegato ha diritto a un voto. Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza assoluta dei voti.

Il presidente deve convocare senza ritardo il comitato dei delegati quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei componenti.

L'articolo 6 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è abrogato.

**RIELA.** Poiché finora si è parlato soltanto dell'elezione del comitato dei delegati, senza specificarne il funzionamento, noi prevediamo, nell'articolo aggiuntivo 1. 0. 2, che esso sia convocato almeno due volte l'anno dal presidente della Cassa mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunata, nonché l'elenco della materia da trattare. Prevediamo altresì che tale avviso debba essere spedito a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento da recapitarsi almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza che è valida, in prima convocazione, con l'intervento di almeno la metà dei delegati e, in seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno dopo, con l'intervento di almeno un terzo dei delegati. Ciascun delegato ha diritto ad un voto. Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza assoluta dei voti.

L'emendamento da noi presentato, in altre parole, ha lo scopo di ovviare al non regolare funzionamento del comitato dei delegati che, spesso, ha adottato delle decisioni certamente non ispirate al criterio di una democratica partecipazione di tutti i componenti il comitato stesso.

**PADULA, Relatore per la IV Commissione.** Sono contrario all'articolo aggiuntivo 1. 0. 2 perché esso, sostituendo l'articolo 6 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, entra nel merito del criterio di gestione della Cassa, finora costituito dalla rappresentanza collegata al numero degli iscritti di ciascun distretto. Non escludo tuttavia che alcune delle intenzioni poste a base dell'articolo

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1974

aggiuntivo in discussione potranno essere tenute in debito conto in sede di riforma organica; ritengo tuttavia che, ferma restando la decisione da noi adottata di toccare soltanto il metodo di elezione, il congegno del funzionamento del comitato dei delegati non debba essere modificato. Altrimenti, non potremmo limitarci ad una modifica solo parziale, ma per obbedire ad una esigenza di coerenza dovremmo rivedere tutto il sistema vigente in materia.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore per la XIII Commissione*. Concordo.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi associo alle considerazioni svolte dai relatori.

COCCIA. Nel riallacciarmi alle ragioni illustrate dall'onorevole Riela a sostegno del nostro emendamento, vorrei ribadire che noi insistiamo su di esso al fine di assicurare quella partecipazione che da più voci è stata invocata. Ed è stata invocata, ad esempio, proprio per evitare delle sperequazioni nella formazione della volontà del comitato, specie per quanto riguarda la rappresentanza di delegati dei distretti o dei tribunali minori. Le ragioni della presentazione del nostro articolo aggiuntivo stanno altresì nel fatto che l'articolo 6 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 (in base al quale « l'adunanza è valida, in prima convocazione, se intervenga almeno la metà dei delegati rappresentanti i tre quarti degli iscritti alla Cassa. In seconda convocazione, da tenersi un'ora dopo quella fissata per la prima, l'adunanza è valida con qualsiasi numero d'intervenuti »), perpetua, a nostro avviso, un sistema secondo il quale il comitato è in grado di adottare validamente una decisione anche in presenza di un numero bassissimo di delegati (è accaduto, ad esempio, che abbia deliberato col voto di soli due membri).

MANCO. Mi sembra che sussista una incompatibilità tra la normativa che stiamo approvando e quella di cui alla legge del 1952. Abbiamo infatti stabilito che i delegati debbano essere eletti in un certo modo e con certe garanzie, e che abbiano un numero di voti proporzionale al numero degli iscritti che rappresentano; la legge del 1952, invece, adotta un altro criterio per determinare il numero di voti spettanti a ciascun delegato.

PADULA, *Relatore per la IV Commissione*. Abbiamo or ora approvato un testo secondo cui vi è un delegato per ogni mille iscritti.

MANCO. Allora ciascun delegato non dispone che di un voto!

PADULA, *Relatore per la IV Commissione*. Invece di impiegare il parametro dei distretti si impiegherà il parametro dei mille voti.

MANCO. Poiché tale sistema non mi convince, preannuncio che il gruppo del MSI-destra nazionale si asterrà dalla votazione di questo articolo aggiuntivo.

PADULA, *Relatore per la IV Commissione*. Io sono convinto che se verrà approvata la norma che richiede l'intervento di almeno un terzo dei delegati in seconda convocazione il comitato non delibererà più nulla, mentre mi sembra giusto prevedere che in materia regolamentare o assistenziale sia richiesta la presenza dei tre quinti dei delegati.

COCCIA. Per quanto riguarda il problema della seconda convocazione, se non si vuole accettare la nostra impostazione, ci si faccia carico almeno di stabilire che il Governo, nell'adottare il regolamento di esecuzione sul meccanismo elettorale, stabilisca anche il regolamento relativamente al metodo di formazione delle delibere, modificando la legge 8 gennaio 1952, n. 6.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Coccia e Riela 1. 0. 2, non accettato dai relatori né dal Governo.

(È respinto).

Dobbiamo ora deliberare in ordine alla intitolazione di questa prima parte del provvedimento.

Gli onorevoli Coccia e Riela hanno presentato il seguente emendamento:

*Prima del titolo I, inserire il seguente:*

## TITOLO I

### DELL'ORDINAMENTO DELLA CASSA DI PREVIDENZA

Vorrei far notare che il titolo proposto non mi sembra il più adeguato, a seguito della reiezione degli articoli aggiuntivi

1. 0. 1 e 1. 0. 2. Il relatore per la IV Commissione, onorevole Padula, ha presentato il seguente emendamento:

*Prima del titolo I, inserire il seguente:*

TITOLO I  
ELEZIONE  
DEL COMITATO DEI DELEGATI

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore per la XIII Commissione.* Mi associo.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Sono favorevole all'emendamento Padula-Bianchi Fortunato.

COCCIA. Non abbiamo difficoltà, a questo punto, a ritirare il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dei relatori, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Passiamo ora al primo articolo della proposta di legge. Ne do lettura:

TITOLO I  
DELLA CONTINUITÀ  
DELL'ESERCIZIO PROFESSIONALE

ART. 1.

Il comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori legali determinerà, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri per accertare quali siano gli iscritti alla Cassa che, in conformità a quanto disposto dall'articolo 1 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, esercitino la libera professione forense « con carattere di continuità ».

Tali criteri dovranno essere determinati tenendo presente:

- a) la legittimità dell'esercizio professionale svolto;
- b) l'entità e, comunque, il carattere prevalente del lavoro professionale;
- c) i redditi da esso ricavati;
- d) ogni altro utile elemento.

Il comitato dei delegati può esentare i nuovi iscritti alla Cassa dalla prova del requisito della continuità del libero eserci-

zio professionale per un determinato periodo iniziale di appartenenza agli albi.

Gli onorevoli Coccia e Riela hanno presentato il seguente emendamento (1. 2):

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1.

Possono essere iscritti e conservare la iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori legali che esercitano la libera professione con carattere di continuità e di esclusività rispetto ad ogni altra attività considerata incompatibile ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e successive modificazioni.

Il comitato dei delegati della Cassa determina, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri per accertare quali siano gli iscritti alla Cassa medesima che, in conformità a quanto disposto dall'articolo 1 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, esercitano la libera professione forense con carattere di continuità e di compatibilità. Tali criteri devono essere determinati tenendo presente:

- a) l'entità e comunque il carattere esclusivo del lavoro professionale;
- b) i redditi da esso ricavati;
- c) ogni altro utile elemento.

Il comitato dei delegati può esentare i procuratori iscritti alla Cassa dalla prova del requisito della continuità del libero esercizio professionale per un periodo massimo di due anni, decorrente dalla data di iscrizione.

RIELA. Riteniamo che il nostro emendamento 1. 2 sia superato dall'emendamento 1. 5 presentato dagli onorevoli Padula e Fortunato Bianchi e pertanto lo ritiriamo.

PRESIDENTE. I relatori, onorevoli Padula e Fortunato Bianchi, hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il secondo ed il terzo comma con i seguenti:*

« Tali criteri dovranno essere determinati tenendo presente:

- a) l'entità e, comunque, il carattere prevalente del lavoro professionale;
- b) i redditi da esso ricavati;
- c) ogni altro utile elemento.

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1974

In ogni caso l'attività professionale svolta in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e successive modificazioni, ancorché l'incompatibilità non sia stata accertata e perseguita dal consiglio dell'ordine competente, preclude sia la iscrizione alla Cassa, sia la considerazione del periodo di tempo in cui l'attività medesima è stata svolta ai fini del conseguimento di qualsiasi trattamento previdenziale.

Il comitato dei delegati può esentare i nuovi iscritti alla Cassa dalla prova del requisito della continuità del libero esercizio professionale per il biennio iniziale di appartenenza agli albi.

Sono esentati dalla prova del requisito della continuità del libero esercizio professionale, per il periodo di carica, gli iscritti alla Cassa che siano membri del Parlamento, della Corte costituzionale, del Consiglio superiore della magistratura o di un consiglio regionale » (1. 5).

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore per la XIII Commissione*. Riteniamo che l'emendamento si illustri da sé.

MANCO. Ritengo ci sia una differenza di fondo tra gli emendamenti 1. 2 e 1. 5; i colleghi Padula e Bianchi Fortunato nel loro emendamento parlano di attività professionale secondo i criteri che debbono essere decisi dalla Cassa, attività che deve essere svolta in determinate situazioni, ancorché la incompatibilità non sia stata accertata e perseguita dal consiglio dell'ordine competente. A questo proposito vorrei porre un quesito. Supponiamo che il consiglio dell'ordine non eccepisca una incompatibilità di questo genere, mentre la Cassa ne affermi l'esistenza. È evidente che a questo punto si pone un conflitto; ecco il problema istituzionale delle competenze, che noi non abbiamo chiarito in questo provvedimento, per quanto riguarda i rapporti tra comitato di delegati della Cassa e consigli degli ordini forensi.

PRESIDENTE. Onorevole Manco, tenga conto che nella legge attuale, se non ricordo male, esiste una incongruenza ancora maggiore, in quanto si afferma che non possono essere iscritti alla Cassa coloro che si trovano in condizioni di incompatibilità rispetto alle condizioni previste dalla legge

professionale. È evidente che in questo modo si dà per acquisito che ci sono degli avvocati iscritti che viceversa non dovrebbero essere iscritti.

PADULA, *Relatore per la IV Commissione*. In questo modo si libera la Cassa dall'attuale situazione paradossale in cui ha dovuto operare.

MANCO. Si tratta di partire da una valutazione di minore o maggiore competenza, e io ritengo che la competenza sia più del consiglio dell'ordine anziché della Cassa.

PADULA, *Relatore per la IV Commissione*. I criteri per l'iscrizione alla Cassa devono, a mio avviso, essere definiti dalla Cassa stessa, alla quale noi diamo mandato di emanare una serie di norme in materia.

PRESIDENTE. Una prima condizione è quella di essere iscritti all'ordine; ma tale requisito non è sufficiente, in quanto di fatto all'ordine sono iscritte persone che non potrebbero esserlo.

Onorevole Manco, se fossimo nella repubblica di Platone, lei avrebbe perfettamente ragione, perché è inconcepibile che si supponga la iscrizione all'ordine di pseudoavvocati. Siccome, purtroppo, non siamo nella repubblica di Platone, avviene che negli albi sono state iscritte persone che non ne avevano il diritto. È per questo che è stato stabilito che, oltre all'iscrizione, è necessario che ci siano anche altri elementi.

MANCO. Non può accadere il contrario?

PRESIDENTE. No, non è mai successo.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ho qualche perplessità in ordine al potere, attribuito alla Cassa, di giudicare sulle incompatibilità e di decidere, di conseguenza, in via preventiva.

PADULA, *Relatore per la IV Commissione*. Non si tratta di un accertamento in via preventiva; semmai si tratta di esaminare alcune conseguenze ai fini del trattamento previdenziale.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Però è detto

## VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1974

esplicitamente: « ancorché l'incompatibilità non sia stata accertata e perseguita dal consiglio dell'ordine competente » !

PADULA, *Relatore per la IV Commissione*. Ma l'accertamento non è sempre preventivo.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ad ogni modo, esprimo parere favorevole all'emendamento dei relatori.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento dei relatori Padula e Bianchi Fortunato, 1. 5, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 con la modifica testè approvata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 2.

La giunta esecutiva della Cassa nazionale, sulla scorta dei criteri adottati dal comitato dei delegati, provvederà immediatamente ad una prima revisione degli iscritti e, successivamente, a revisioni periodiche, sospendendo dall'iscrizione, per il periodo corrispondente di anni, coloro che non provino di aver svolto la libera professione forense « con carattere di continuità ».

Gli iscritti sospesi sono tenuti a versare i contributi personali annui, salvo che non chiedano la cancellazione dalla Cassa.

Gli onorevoli Coccia e RIELA hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituirlo con il seguente:*

« La giunta esecutiva della Cassa, sulla scorta dei criteri adottati dal comitato dei delegati, provvede immediatamente a una prima revisione degli iscritti e successivamente a revisioni periodiche, sospendendo dall'iscrizione coloro che non provino di avere svolto la libera professione forense con carattere di continuità e che risultino avere svolto professioni incompatibili » (2. 1).

RIELA. Lo ritiriamo, signor Presidente, in quanto lo riteniamo superato dall'emendamento Padula 2. 6.

PRESIDENTE. L'onorevole Manco ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituirlo con il seguente:*

« La giunta esecutiva della Cassa, sulla scorta dei criteri fissati dal comitato dei delegati, sentiti i competenti consigli degli ordini, provvede entro sei mesi ad una prima revisione degli iscritti e, successivamente, a revisioni annuali, sospendendo dall'iscrizione per il periodo corrispondente di anni coloro che non si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 1.

Gli iscritti sospesi sono tenuti a versare i contributi personali annuali, salvo che non chiedano la cancellazione dalla Cassa » (2. 4).

MANCO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. I relatori, onorevoli Padula e Fortunato Bianchi, hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituirlo con il seguente:*

« La giunta esecutiva della Cassa nazionale, sulla scorta dei criteri adottati dal comitato dei delegati, provvederà immediatamente ad una prima revisione degli iscritti, sentiti gli ordini competenti, e, successivamente, a revisioni triennali, sospendendo dall'iscrizione, per il periodo corrispondente di anni, coloro che non provino di aver svolto la libera professione con carattere di continuità.

Gli iscritti sospesi sono tenuti a versare i contributi personali annui, salvo che non chiedano la cancellazione dalla Cassa » (2. 6).

PADULA, *Relatore per la IV Commissione*. L'emendamento si illustra da sé.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 2. 6 dei relatori, accettato dal Governo.

(È approvato).

L'onorevole Musotto ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 2-*bis*.

Gli avvocati nominati consiglieri di Stato o consiglieri della Corte dei conti sono sospesi dall'iscrizione alla Cassa dalla data di entrata in funzione fino a quella di cessazione dal servizio.

Essi possono continuare a versare alla Cassa i contributi annui personali nella misura minima stabilita dalla presente legge.

Gli avvocati che al 31 dicembre 1971 avevano già conseguito la nomina prevista al primo comma fruiscono della pensione al compimento dei 65 anni di età e dopo 15 anni di iscrizione alla Cassa, purché alla suddetta data avessero compiuto 50 anni di età e svolto almeno 20 anni di esercizio professionale.

Gli anni mancanti per maturare i 15 anni di iscrizione alla Cassa previsti nel precedente comma possono essere riscattati, anche se sia intervenuta cancellazione dalla stessa in conseguenza delle nomine di cui al primo comma e che pertanto non ha più effetto, versando la somma di ottantamila lire l'anno entro il termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge» (2. 0. 1).

CASTELLI. Vorrei avanzare una richiesta pregiudiziale sull'articolo aggiuntivo 2. 0. 1. dal momento che esso investe la materia dei riscatti, di cui anche all'articolo 8, sulla quale ho presentato un emendamento.

PRESIDENTE. La Giunta per il regolamento ha recentemente chiarito che non sono ammesse questioni pregiudiziali sui singoli articoli.

CASTELLI. Non intendevo porre una pregiudiziale in senso stretto, bensì formulare una richiesta di accantonamento di questo articolo aggiuntivo. Intendo soltanto chiedere che l'articolo aggiuntivo 2. 0. 1 sia discusso nel momento in cui arriveremo ad esaminare l'articolo 8.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che l'articolo aggiuntivo 2-*bis* presentato dall'onorevole Musotto sarà esaminato nel momento in cui discuteremo l'articolo 8.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo successivo:

TITOLO II

DELLE PENSIONI DI INVALIDITÀ

ART. 3.

In caso di malattia o di infortunio che importi riduzione permanente di capacità all'esercizio professionale in misura non inferiore al 70 per cento, l'avvocato o il procuratore iscritto alla Cassa ha diritto, previa cancellazione dagli albi professionali, alla pensione di invalidità, purché tale invalidità si verifichi dopo 10 anni di iscrizione alla Cassa.

Gli organi della Cassa controlleranno periodicamente la persistenza della incapacità di cui al comma precedente e, di conseguenza, confermeranno o revocheranno la concessione della pensione anzidetta.

L'avvocato o procuratore, cui venisse revocata la pensione di invalidità, qualora si trovasse nelle condizioni di cui all'articolo 1 della presente legge, potrà reinscrivere alla Cassa. In questa ipotesi il periodo di iscrizione precedente alla pensione sarà considerato utile agli effetti dell'anzianità di iscrizione, ma non sarà computato il periodo di godimento della pensione.

Le rate di pensione già percepite non sono soggette a rimborso.

I criteri e le modalità per l'accertamento delle infermità, ai fini della concessione della pensione di invalidità, sono determinate dal comitato dei delegati.

L'onorevole Manco ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituirlo con il seguente:*

« In caso di malattia o di infortunio che comporti riduzione permanente di capacità all'esercizio professionale in misura non inferiore al sessanta per cento, l'avvocato o il procuratore iscritto alla Cassa ha diritto alla pensione di invalidità, purché sia iscritto alla Cassa da non meno di 10 anni.

L'iscritto riconosciuto invalido ha facoltà di scelta tra la cancellazione dall'albo professionale e la conservazione dell'iscrizione. Nel primo caso spetta all'invalido la pensione annua di lire 2.860.000, da corrispondersi in 13 mensilità ai sensi del successivo articolo 8; nel secondo caso spetta all'invalido la pensione annua di lire 1.950.000, da corrispondersi come sopra.

VI LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA-LAVORO) — SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1974

Il pensionato per invalidità che conservi l'iscrizione all'albo professionale è inoltre tenuto a versare alla Cassa il contributo personale obbligatorio annuo nella misura prevista dalla tabella A allegata alla presente legge: egli, al compimento del settantesimo anno di età, consegue la pensione annua di lire 2.860.000.

Gli organi della Cassa controllano ogni tre anni la persistenza della incapacità di cui al primo comma onde confermare o revocare la concessione della pensione.

Le rate di pensione già percepite non sono soggette a rimborso.

I criteri e le modalità per l'accertamento delle infermità, ai fini della concessione della pensione di invalidità, sono determinati dal comitato dei delegati della Cassa » (3. 2).

MANCO. Con l'emendamento da me presentato — già proposto a suo tempo dall'onorevole Cacciatore a nome del gruppo del PSIUP e, se non ricordo male, comunista — si chiede, in sostanza, di abbassare dal 70 al 60 per cento la misura dell'invalidità permanente per la quale l'avvocato o il procuratore matura il diritto alla pensione.

PRESIDENTE. I relatori, onorevoli Padula e Fortunato Bianchi, hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituirlo con il seguente:*

« In caso di malattia o di infortunio che importi riduzione permanente di capacità all'esercizio professionale in misura non inferiore al 70 per cento, l'avvocato o il procuratore iscritto alla Cassa ha diritto alla pensione di invalidità, nei diversi importi fissati dalla tabella F, allegata alla presente legge, in relazione alla cancellazione o alla conservazione della iscrizione agli albi professionali, purché tale invalidità si verifichi dopo 10 anni di iscrizione alla Cassa e qualora l'iscritto non sia compreso nei ruoli delle imposte per un reddito complessivo, escluso quello proveniente dalla libera professione, superiore a 4 milioni.

Gli organi della Cassa controllano periodicamente la persistenza dell'incapacità di cui al comma precedente e, di conseguenza, confermano o revocano la concessione della pensione anzidetta.

L'avvocato o procuratore, cui venga revocata la pensione di invalidità, qualora si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1 della presente legge può reinscrivere alla Cassa. In questa ipotesi il periodo di iscrizione precedente alla pensione è considerato utile agli effetti dell'anzianità di iscrizione, ma non è computato il periodo di godimento della pensione.

Le rate di pensione già percepite non sono soggette a rimborso.

I criteri e le modalità per l'accertamento delle infermità, ai fini della concessione della pensione di invalidità, sono determinati dal comitato dei delegati » (3. 4).

PADULA, *Relatore per la IV Commissione*. Lo do per svolto. Esprimo parere contrario sull'emendamento Manco 3. 2.

BIANCHI FORTUNATO, *Relatore per la XIII Commissione*. Concordo.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono contrario all'emendamento Manco 3. 2 e favorevole all'emendamento 3. 4 dei relatori.

PRESIDENTE. Onorevole Manco, mantiene il suo emendamento 3. 2, non accettato dal relatore né dal Governo?

MANCO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento 3. 4 dei relatori, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12,40.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. GIORGIO SPADOLINI

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO